

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: FISSORE)

Roma, 6 maggio 2015

Sui disegni di legge:

**(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati**

**(157) Sen. BIANCONI ed altri. - Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato**

La Commissione, esaminato i disegni di legge in titolo,

considerato che il disegno di legge n. 1870 prevede una serie di interventi normativi, oggetto di apposite deleghe legislative conferite al Governo, volti a introdurre misure dirette a valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal cosiddetto Terzo settore, attraverso la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, nonché mediante il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno;

considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del predetto disegno di legge, per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che – in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi – promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, da cui sono escluse le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;

considerato, in particolare, che con i decreti delegati si dovrà provvedere: alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro; al riordino e revisione organica delle disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria e la disciplina delle attività di volontariato; alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, intesa come l'impresa avente come obiettivo primario la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali e che favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività; alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale,

---

Al Presidente  
della 1<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

finalizzato alla difesa dei valori fondativi della patria, attraverso la realizzazione di esperienze di cittadinanza attiva, di solidarietà e di inclusione sociale;

rilevato che l'articolo 9 prevede che i decreti delegati disciplinino le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e, in particolare: introducano un regime tributario di vantaggio; prevedano misure agevolative di accesso al credito per le imprese sociali; istituiscano un fondo rotativo per finanziare a condizioni agevolate gli investimenti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali in beni strumentali; promuovano i titoli di solidarietà e le altre forme di finanza sociale; assegnino agli enti del Terzo settore immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata;

considerato che il disegno di legge n. 157 reca disposizioni di diretta applicazione, volte a modificare la legge n. 266 del 1991 sul volontariato, per adeguarla al mutato contesto in cui operano le organizzazioni volontaristiche e alle modifiche intervenute con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione adeguando le disposizioni relative alle regioni;

ricordato che l'Unione europea, nell'ambito dell'Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011), dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e solidarietà tra le generazioni (2012), e dell'Anno europeo dei cittadini (2013-2014), ha richiesto agli Stati membri il maggior coinvolgimento possibile della società civile nell'ambito delle politiche pubbliche per rafforzare gli sforzi tesi al raggiungimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di lotta contro l'esclusione sociale e le discriminazioni, fissati nel Trattato sull'Unione europea (articolo 3 del TUE). In tal senso, la Strategia Europa 2020 e il Quadro strategico comune 2014-2020 della politica di coesione prevedono il coinvolgimento di tutti i partner a livello nazionale, regionale e locale, includendo le parti sociali e le organizzazioni della società civile, in una *governance* multilivello per tutte le fasi di programmazione e attuazione delle politiche;

considerato, in particolare, che il volontariato non dispone di un quadro normativo di riferimento europeo, sebbene l'Unione riconosca che le attività di volontariato contribuiscono direttamente agli obiettivi fondamentali delle politiche dell'UE quali l'inclusione sociale, l'occupazione, l'istruzione, lo sviluppo delle competenze e la promozione della cittadinanza, e che il volontariato è contemplato nell'ambito del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) all'articolo 165 concernente l'istruzione, la formazione professionale, la gioventù e lo sport;

considerato che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 10 dicembre 2013 su volontariato e attività volontaria in Europa, sottolinea che il volontariato, sia dei giovani che degli anziani, promuove l'apprendimento interculturale, l'identità europea e la solidarietà fra le generazioni e contribuisce all'invecchiamento attivo e alla partecipazione civica in tutte le fasi della vita. Al riguardo, il Parlamento europeo chiede con fermezza che gli Stati membri adottino le misure necessarie per istituzionalizzare il volontariato, conformemente alle rispettive legislazioni in materia di lavoro, ponendo un particolare accento sul rafforzamento dei diritti e doveri dei volontari in base alla Carta europea dei diritti;

il Parlamento europeo esorta, inoltre, le autorità nazionali, regionali e locali a garantire un finanziamento adeguato, a semplificare le procedure amministrative e a prevedere incentivi fiscali per le organizzazioni e le reti di volontari, in particolare quelle di piccole dimensioni e con mezzi limitati, e chiede a tal fine che il concetto di

sovvenzione alle associazioni sia chiarito, affinché i finanziamenti associativi non siano più confusi con gli aiuti di Stato che possono ostacolare la concorrenza nel settore economico,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 8, concernente il servizio civile, si ricorda che nel giugno 2010 era stato aperto il caso EU Pilot n. 1178/10/JLSE, nel quale la Commissione europea aveva rilevato che il requisito della cittadinanza italiana previsto dalla normativa nazionale (l'articolo 3 del decreto legislativo n. 77 del 2002) per l'accesso al servizio civile configurerebbe una discriminazione su base nazionale nei confronti di cittadini di altri Stati membri dell'UE e nei confronti di cittadini di Paesi terzi, soggiornanti di lungo periodo o beneficiari di protezione internazionale (caso EU Pilot n. 5832/13/HOME, avviato nel novembre 2013). Successivamente, anche il Consiglio di Stato si è pronunciato (parere n. 1091 del 9 ottobre 2014), sostenendo che, sebbene la radice sottesa al servizio civile e al servizio di leva sia il dovere di "difesa della Patria", la nuova connotazione assunta da tale espressione lo fa ricondurre piuttosto all'impegno sociale non armato in senso ampio, di cui agli articoli 2 e 4 della Costituzione, e "quale esperienza formativa volta a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, al pari dell'istituto del tirocinio, dovendosi, pertanto, ritenere riconducibile alla categoria della formazione professionale". Valuti, pertanto, la Commissione di merito, l'opportunità di inserire tra i principi e criteri direttivi anche l'indicazione al Governo di abrogare il requisito della cittadinanza italiana previsto dalla normativa nazionale (l'articolo 3 del decreto legislativo n. 77 del 2002) per l'accesso al servizio civile;

in riferimento all'articolo 9, concernente le agevolazioni da destinare agli enti del Terzo settore, tra cui anche le imprese sociali, si ritiene opportuno inserire tra i principi e criteri direttivi anche l'indicazione al Governo di provvedere alla notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, dei regimi agevolativi che possano ritenersi non compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107 del TFUE.

Elena Fissore